



Comune di Mori

Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Prot.

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

ORDINANZA

Oggetto: Località Sano nel Comune di Mori – Divieto di utilizzare l'acqua potabile, nell'arco temporale delle 24h, per irrigare campi e giardini, o comunque per usi diversi da quelli igienico-sanitario, potabile o per piccoli orti domestici.

IL SINDACO

- Preso atto che l'afflusso di acqua potabile nell'acquedotto della località di Sano ha subito un'anomala riduzione della portata che potrebbe generare una disfunzione sulla fornitura di acqua potabile alle utenze.
- Considerato il progressivo aumento del fabbisogno anche nelle zone periferiche, in particolare nei mesi estivi, dove possono registrarsi sensibili e improvvisi cali del livello dell'acqua nei serbatoi e/o nelle fonti di alimentazione della rete idrica comunale, con conseguenti criticità nell'approvvigionamento delle utenze.
- Vista la necessità di garantire con priorità assoluta l'uso potabile, igienico e domestico dell'acqua, evitando impieghi non essenziali e per non aggravare la situazione.
- Ricordato che la tutela della risorsa idrica per il consumo umano, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, rappresenta un obiettivo prioritario trattandosi di bene pubblico ed esauribile, e che il suo uso è quindi assoggettabile a regolamentazione e limitazioni in presenza di motivi speciali di interesse pubblico.
- Visto l'art. 98 del D.Lgs n. 152/2006 in merito al risparmio idrico, nonché l'art. 144, comma 4 il quale dispone che *"Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non le pregiudichino la qualità"*;
- Rilevata pertanto la necessità di provvedere, in via temporanea e cautelativa, mediante limitazioni di determinati modi d'uso dell'acqua potabile, allo scopo di non rendere necessarie più gravose e generate limitazioni che potrebbero comportare il razionamento per orari e tronchi determinati di acquedotto;
- Ritenuto che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi dell'intera collettività;
- Rilevata pertanto la necessità di adottare misure di carattere straordinario finalizzate alla limitazione di determinati modi d'uso dell'acqua potabile nella frazione di Sano nel Comune di Mori, onde evitare l'adozione di limitazioni più gravose;

Visto il vigente Regolamento per l'acquedotto comunale e per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile;



Vista la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”;

ORDINA

- Nella località di Sano nel Comune di Mori, **con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, il divieto, nell’arco temporale delle 24h, di utilizzare l’acqua per irrigare coltivazioni, campi e giardini, per riempire piscine, fontane ornamentali, vasche, o comunque per usi diversi da quelli igienico-sanitario, potabile o per piccoli orti domestici;**
- Nella località di Sano nel Comune di Mori, **l’utilizzo limitato dell’acqua potabile esclusivamente mediante mezzi di distribuzione manuale per l’irrigazione dei soli orti privati, nell’intervallo temporale compreso tra le ore 21.00 e 23.00.**
- La chiusura delle fontane, escluse quelle strettamente necessarie al corretto funzionamento dell’acquedotto;
- Eventuali altre restrizioni sulla fornitura idrica saranno attuate in relazione ai consumi medi giornalmente effettuati tenendo conto del controllo della rete idrica;
- I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 secondo le modalità previste dall’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze dell’ordine in genere sono incaricati di curare l’applicazione e l’osservanza della presente ordinanza;
- Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, o in alternativa ricorso straordinario, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento, o ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento entro 30 giorni.



II SINDACO
- Nicola Mazzucchi -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Pubblicazione all’albo comunale
- Comando Polizia Municipale
- Stazione Carabinieri di Mori
- Stazione Forestale Mori
- Ufficio tecnico comunale
- Cantiere comunale
- Novareti S.p.A.
- PaT – APRIE (Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia)